



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI – UFFICIO 3

Convenzione tra il Ministero della Salute e le Associazioni degli psicologi dell'emergenza e le Società scientifiche di ambito psicologico per il Servizio di supporto psicologico ai cittadini attivato dal Ministero in relazione all'emergenza Covid-19.

Il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;

la Federazione Psicologi per i Popoli, la Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il Centro Alfredo Rampi

e

l'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), l'Associazione Italiana Psicologia Psicoanalitica (AIPA), l'Associazione EMDR Italia, la Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP), Soci Italiani European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (SIEFPP), la Società Italiana di Psico-Oncologia (SIPO), la Società Italiana di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped), la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC), la Società Italiana Tossicodipendenze (SITD), la Società Psicoanalitica Italiana (SPI)

di seguito definite “ Parti”

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015, n. 133;

VISTO il DPR del 9 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020 (Reg. 72), con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Ruocco l'incarico di Segretario generale del Ministero della Salute;

Visto il DPCM n. 59 del 2014 ed, in particolare, l'art. 2, ai sensi del quale il Segretario generale adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente convenzione comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), nonché del D. Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.D. 12 dicembre 2018, con cui il Titolare del trattamento Dott. Giuseppe Ruocco, ha provveduto ad individuare nelle figure dei Direttori Generali del Ministero della salute, nell'ambito della rispettiva competenza, i soggetti designati per lo svolgimento di funzioni e compiti connessi al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore";

VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017, recante l'Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;

VISTA la Consulta nazionale delle società scientifiche in ambito psicologico istituita dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

SENTITO il Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP);

RITENUTO, in linea con quanto emerso nel dibattito in seno al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, di attivare, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, un Servizio di ascolto psicologico rivolto a tutti i cittadini:

VISTO il progetto del Ministero della salute - Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, Ufficio 3, approvato dal Sig. Ministro con l'appunto prot. n. 956 dell'8 aprile 2020, nel quale si è previsto sia l'organizzazione del Servizio su due livelli di ascolto, sia i criteri con cui ripartire i due livelli, nonché l'attribuzione dell'attività di ciascuno di essi ai professionisti delle suddette Associazioni e Società;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile n. covid 21771 del 15 aprile 2020, con cui si assicurano agli psicologi appartenenti alle associazioni dell'emergenza i benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1 del 2018;

VISTA l'adesione volontaria al progetto delle sopra richiamate società scientifiche;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente convenzione, le Parti disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Servizio di ascolto psicologico telefonico, di seguito "Servizio", gratuito, rivolto a tutti i cittadini (bambini, adolescenti, adulti, anziani, coppie, famiglie, gruppi), inclusi i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari, in difficoltà per le mutate condizioni esistenziali e lavorative derivanti dall'emergenza coronavirus COVID-19.
2. La presente convenzione ha la finalità di dare una risposta ai bisogni psicologici derivanti dagli effetti del coronavirus, anche per supportare i servizi territoriali in questa fase emergenziale.

Art. 2

Organizzazione e attività

1. Il Servizio è reso operativo mediante l'attivazione del numero verde dedicato 800833833, associato alla infrastruttura tecnologica messa a disposizione gratuitamente dalla TIM S.p.A., selezionata da una apposita Commissione tramite avviso pubblico.

2. Il Servizio è organizzato su due livelli di ascolto: il primo livello è deputato al triage psicologico, il secondo livello al sostegno attraverso un numero maggiore di teleconsulti gratuiti.

3. In particolare, il primo livello:

- è un intervento di sostegno di primo accesso, che si risolve in un unico colloquio;
- effettua il *trriage* psicologico (tempo massimo di durata 20');
- fornisce suggerimenti per l'orientamento spazio temporale;
- fornisce rassicurazioni;
- riduce le convinzioni erranee;
- attenua l'ansia;
- evita di indagare in profondità;
- orienta l'accesso ai servizi pubblici sanitari, sociali, ecc. (Servizi di salute mentale, Dipartimenti di igiene e prevenzione, ecc.);
- orienta l'accesso ai numeri di pubblica sicurezza 112/113 laddove identifichi situazioni di grave pericolo per la persona;
- invita a chiamare il numero 1500 in caso di richieste di informazioni su contagio e sintomi oppure relative alle norme e alle misure in vigore;
- invita a chiamare tutti gli altri numeri di pubblica utilità in relazione alle esigenze (violenza familiare, abusi sui minori, etc.);
- invia al secondo livello in ragione del disagio rappresentato (no casi psichiatrici) e, dopo specifico consenso dell'interessato, acquisisce il recapito telefonico dello stesso e lo inoltra via mail, secondo un criterio di rotazione o di specificità (ad esempio, tossicodipendenze, malati oncologici, etc.), ad una delle società scientifiche del secondo livello, oppure fornisce all'interessato i contatti della società individuata.

4. Il secondo livello:

- interviene su livelli di sofferenza, in continuità con il primo livello, per far fronte alle difficoltà psicologiche, favorendo l'elaborazione necessaria per la gestione del disagio psichico attivatosi in occasione dell'attuale emergenza;
- fornisce a titolo gratuito colloqui, con modalità concordate con il richiedente aiuto (telefono, face time, skype, posta elettronica, ecc.) per un numero di incontri non superiore a 4 e, ove espressamente richiesto dall'interessato, un follow-up gratuito da effettuarsi entro il periodo emergenziale;
- fornisce consultazioni esperte attraverso un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia connessa all'emergenza, favorendo l'attivazione di un processo di elaborazione dell'evento traumatico;
- favorisce la prevenzione del rischio psico-patologico connesso all'attuale situazione di emergenza;
- consente l'acquisizione di competenze emotive e cognitive utili per affrontare anche il post-emergenza;

- favorisce la riflessione su possibili condizioni psico-emotive emerse (slatentizzate) in occasione dell'emergenza;
- orienta l'accesso ai numeri di pubblica sicurezza 112/113 laddove identifichi situazioni di grave pericolo per la persona;
- invita a chiamare il numero 1500 in caso di richieste di informazioni su contagio e sintomi oppure relative alle norme e alle misure in vigore;
- invita a chiamare tutti gli altri numeri di pubblica utilità in relazione alle esigenze (violenza familiare, abusi sui minori, etc.).

Art. 3

Risorse umane

1. Il primo livello è assicurato dalle Associazioni della psicologia dell'emergenza, che mettono a disposizione gli psicologi volontari incaricati di rispondere alle telefonate che perverranno al numero verde.
2. Il secondo livello è garantito dalla collaborazione delle Società scientifiche aderenti all'iniziativa componenti la Consulta Nazionale istituita dal CNOP, iscritte nell'elenco del Ministero ai sensi del D.M. 2 agosto 2017, che mettono a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e organizzative. Gli psicoterapeuti appartenenti a tali società offrono le proprie prestazioni professionali a titolo volontario e gratuito.
3. L'Associazione Italiana di Psicologia offre la propria collaborazione attraverso i soci che operano nelle strutture Universitarie di appartenenza negli ambiti e con le competenze previste dalla presente convenzione. Gli psicologi appartenenti all'Associazione offrono le proprie prestazioni professionali a titolo volontario e gratuito, nell'ambito dell'attività istituzionale presso l'Ateneo di appartenenza, come da elenco fornito al Ministero. L'Associazione Italiana di Psicologia si impegna, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a fornire al Ministero un'analisi periodica dei flussi delle prestazioni oggetto della presente convenzione erogate dai propri soci.

Art. 4

Funzionamento

1. Tutti i professionisti che in forma volontaria presteranno tale servizio, sia per il primo livello di ascolto che per il secondo, sono tenuti al rispetto del Codice deontologico dei relativi ordini professionali di appartenenza (FNOMCEO e CNOP), delle linee di indirizzo del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e delle indicazioni fornite dal Ministero tramite i rispettivi Presidenti.
2. Gli psicologi delle associazioni dell'emergenza che risponderanno al primo livello raccoglieranno i dati compilando le schede secondo il modello allegato alla presente convenzione e le invieranno in forma anonima, nel rispetto delle norme in materia di privacy, al Ministero della salute all'indirizzo 800833833@sanita.it. Tale modalità di trasmissione, necessaria al fine di consentire una rapida attivazione del servizio di supporto psicologico, sarà effettuata, non appena

possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, tramite una piattaforma online per la raccolta dei suddetti dati messa a disposizione nell'ambito dei servizi informativi del Ministero della salute.

3. Gli psicologi delle associazioni dell'emergenza si impegnano a mettere in contatto il cittadino con le società del secondo livello, ove l'interessato acconsenta, secondo le modalità indicate dal Ministero.

Art. 5

Privacy e consenso informato

1. Le Associazioni del primo livello e le Società scientifiche del secondo assicurano il rispetto della normativa vigente in materia di consenso informato.

2. Il Ministero della salute, in persona del Segretario generale, quale "Titolare del trattamento dei dati personali" di cui al decreto dirigenziale 12 dicembre 2018, con riferimento all'attività del primo livello oggetto della presente Convenzione, designa le Associazioni degli psicologi dell'emergenza, quali la Federazione Psicologi per i Popoli, la Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il Centro Alfredo Rampi, ciascuna quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività del primo livello disciplinate dalla Convenzione.

La finalità è l'esecuzione della presente Convenzione e la durata è sino alla scadenza della medesima Convenzione o di eventuale proroga della stessa. La tipologia dei dati trattati sono i seguenti: informazioni del chiamante, quali: a) età, sesso, zona di residenza ed eventualmente ulteriori dati di contatto se necessari per fornire la risposta più adeguata alla richiesta; b) condizioni di salute, lavorative, abitative e familiari; c) motivi della richiesta; d) eventuali ulteriori informazioni fornite, necessarie per rispondere alla richiesta.

Per la durata del Servizio e per le attività ad esso connesse, i Responsabili del trattamento dei dati personali designati, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati personali trattati, delle categorie di interessati, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegnano nei confronti del Titolare a:

a) trattare i dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal citato Regolamento, dagli indirizzi e dai provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali;

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale alla riservatezza e abbiano ricevuto da parte del Responsabile del trattamento la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

c) garantire che le informazioni fornite dagli utenti nell'ambito del servizio sia custodite, sia se in formato digitale che cartaceo, in sistemi protetti da misure di autenticazione e autorizzazione o in ambienti o contenitori (armadi, etc.) che ne garantiscano l'accesso esclusivo al singolo professionista che le ha raccolte;

d) non comunicare, trasferire o diffondere né in tutto né in parte a terzi i dati personali trattati ai sensi della presente Convenzione, senza la previa autorizzazione del Titolare;

e) a scelta e su richiesta del Titolare, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali al termine della presente Convenzione o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.

Sul sito del Ministero della salute è pubblicata l'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

3. Le società scientifiche sono Titolari del trattamento dei dati con riferimento alle attività del secondo livello disciplinate dalla presente Convenzione. Per l'Associazione Italiana di Psicologia sono Titolari del trattamento dei dati i responsabili dei servizi universitari segnalati dalla medesima Associazione.

Art. 6 Incompatibilità

1. L'attività prestata dai predetti professionisti non costituisce prestazione psicoterapeutica. Agli stessi, che offrono tale collaborazione, sia per il primo che per il secondo livello, è fatto espresso divieto, per un periodo pari a sei mesi dalla cessazione della situazione emergenziale che giustifica la medesima collaborazione, di avviare con le persone ascoltate tramite il Servizio in questione trattamenti psicoterapeutici retribuiti.

Art. 7 Coordinamento

1. Il Servizio è coordinato dalla dott.ssa Mariella Mainolfi, direttore dell'Ufficio 3 della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, ufficio 3, con il supporto tecnico della dott.ssa Maria Assunta Giannini, dirigente psicologo – Ufficio 2 della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio.

2. Le funzioni di segreteria organizzativa sono assicurate dal personale in servizio presso l'Ufficio 3 della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali.

Art. 8 Durata e proroga

1. Il Servizio è attivato in via sperimentale per un mese a decorrere dal 27 aprile 2020, prorogabile per un ulteriore mese senza necessità di stipulare una nuova convenzione.

Art. 9 Disposizioni finali

1. L'attuazione della presente convenzione non comporta oneri a carico del Ministero della salute.

-

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giuseppe Ruocco)

Il Presidente della Federazione Psicologi per i Popoli

Il Presidente della Società Italiana Psicologia dell'Emergenza

Il Responsabile nazionale psicologi del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta

Il Presidente del Centro Alfredo Rampi

Il Presidente dell'AIP

Il Presidente dell'AIPA

Il Presidente di EMDR Italia

Il Presidente della FIAP

Il Presidente di SIEFPP

Il Presidente della SIPO

Il Presidente della S.I.P.Ped
Prof.ssa Giovanna Perricone



Il Presidente della SITCC

Il Presidente della SITD

Il Presidente della SPI

